

XIX legislatura

A.S. 651:

“Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici”

Giugno 2023

n. 58



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 651: “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici”». NL58, giugno 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Finalità e definizioni</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici</i>)	1
Articolo 3 (<i>Autorità per i controlli</i>).....	1
Articolo 4 (<i>Sanzioni</i>)	2
Articolo 5 (<i>Rinvio e aggiornamento delle sanzioni</i>)	3
Articolo 6 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	3

Articolo 1 *(Finalità e definizioni)*

Il comma 1 chiarisce che la presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

Il comma 2 dispone che ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, nonché le disposizioni europee e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.

La RT, dopo aver illustrato l'articolo, afferma che esso non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2 *(Divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici)*

Il comma 1, sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002, vieta agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi di impiegare, nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

La RT, oltre a ribadire il contenuto dell'articolo, lo sintetizza chiarendo che esso dispone il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti sintetici. La presente disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3 *(Autorità per i controlli)*

Il comma 1 prevede che il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgano i controlli sull'applicazione della presente legge.

Il comma 2 stabilisce che per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al capo I (sanzioni amministrative), sezioni I (principi generali) e II (applicazione), della legge n. 689 del 1981. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

Il comma 3 individua negli enti di cui all'articolo 2, commi 1 (Ministero della salute, regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Aziende sanitarie locali) e 3 (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) del decreto legislativo n. 27 del 2021 le autorità competenti, secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia, a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 (che deve essere presentato, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, dal funzionario o dall'agente che ha accertato la violazione, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni) della legge n. 689 del 1981, relativo alle violazioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

La RT specifica che le Autorità indicate dalla norma già svolgono controlli sulla filiera alimentare sia sotto il profilo sanitario sia sotto quello della conformità dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari e in generale per ogni tipo di frode. I controlli previsti dal presente provvedimento saranno prevalentemente indirizzati alla verifica delle caratteristiche del prodotto come indicato nelle etichette presenti nelle confezioni o nei documenti di accompagnamento, attività questa, come detto, già ordinariamente svolta dalle Autorità individuate dall'articolo secondo i rispettivi ambiti di competenza. I controlli previsti nel presente articolo, pertanto, si inseriscono nell'ambito delle verifiche ordinariamente svolte dalle Autorità preposte. La presente disposizione non produce pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non vi sono rilievi da formulare, atteso che i controlli in esame rientrano nel più vasto ambito dei controlli sul settore alimentare già svolti a legislazione vigente, che non sembrano suscettibili di determinare un apprezzabile incremento quantitativo degli stessi e che le risorse a l.v. destinate a tali finalità sono sufficientemente modulabili.

Articolo 4 ***(Sanzioni)***

Il comma 1 assoggetta, salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui all'articolo 2 alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro fino ad un massimo di 60.000 euro o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a 60.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 150.000 euro. Alla violazione consegue la confisca del prodotto illecito, l'applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte di cui all'articolo 2.

Il comma 2 stabilisce che, per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso.

La RT, dopo aver sintetizzato l'articolo, afferma che da esso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5

(Rinvio e aggiornamento delle sanzioni)

Il comma 1 prevede che, per quanto non previsto dalla presente legge, si applichino le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 (in materia di sanzioni).

Il comma 2 prevede l'aggiornamento biennale dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La RT, dopo aver sintetizzato l'articolo, afferma che da esso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

Il comma 1 impone che dall'attuazione della presente legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che le amministrazioni interessate svolgano le attività previste nella presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr 2023

[Nota di lettura n. 44](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (**Atto del Governo n. 38**)

"

[Nota di lettura n. 46](#)

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (**Atto del Governo n. 40**)

Mag 2023

[Nota di lettura n. 47](#)

A.S. 571: "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure"

"

[Nota di lettura n. 48](#)

A.S. 614: "Istituzione del Museo della Shoah in Roma"

"

[Nota di lettura n. 49](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici (**Atto del Governo n. 41**)

"

[Nota di lettura n. 50](#)

Regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (**Atto del Governo n. 43**)

"

[Nota di lettura n. 52](#)

A.S. 615: "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"

"

[Nota di lettura n. 53](#)

A.S. 685: "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"

"

[Nota di lettura n. 54](#)

A.S. 714: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

"

[Nota di lettura n. 55](#)

A.S. 705: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria" (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

"

[Nota breve n. 4](#)

Le previsioni economiche di primavera 2023 della Commissione europea

"

[Nota di lettura n. 56](#)

A.S. 674: "Interventi a sostegno della competitività dei capitali"

"

[Nota di lettura n. 57](#)

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (**Atto del Governo n. 45**)